

Accordi regionali per CIG in deroga.

Campania.

Accordo quadro per il riconoscimento dei trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, Protocollo n.550, 19 marzo 2020.

campo di applicazione

Il trattamento di CIG in deroga può essere riconosciuto ai **datori di lavoro del settore privato**, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro** previste dal D.Lgs. n. 148/2015 nonché dalle norme del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e dalle altre norme in vigore limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'**emergenza epidemiologica da COVID-19**. Dall'applicazione di tale trattamento sono esclusi i datori di lavoro domestico.

destinatari

Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i **lavoratori**, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento, **aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato nei limiti della durata del primo contratto. Per i lavoratori a termine l'intervento di sostegno al reddito termina al momento della cessazione del contratto.

condizioni

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è **responsabilità esclusiva del datore di lavoro** che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga.

durata

La CIG in deroga può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per un **periodo non superiore a 9 settimane** in conseguenza degli effetti reali dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 in Campania.

Il datore di lavoro può presentare l'istanza di CIG in deroga dando atto dell'informativa e della condivisione con le organizzazioni sindacali e nello specifico le organizzazioni sindacali regionali, territoriali, di categoria o alle RSU/RSA e attestando l'esistenza del pregiudizio alla attività dell'impresa e per gli stessi lavoratori di cui sopra, che giustifichi il ricorso alla CIG in deroga.

Le aziende con meno di 5 dipendenti sono esonerate da tale adempimento nella redazione dell'istanza. I trattamenti sono concessi dalla Regione, che provvede ad istruire le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, con decreto da trasmettere all'INPS in modalità telematica - per il tramite del SIP "Sistema informativo percettori" - entro 48 ore dall'adozione.